

## C.F. 80008840276 STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) fax 041.2501043 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

## SUA per conto del Comune di Chioggia

#### DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'ISOLA DELL'UNIONE – CHIOGGIA".

- 1.1 Importo lavori a base di gara: euro 1.100.000,00 (IVA esclusa).
- 1.2 Importo oneri sicurezza:euro 26.000,00.
- 1.3 Importo soggetto a ribasso: euro 1.074.000,00.

Per determinare l'importo a base di gara di cui al precedente punto 1.1, il Comune di Chioggia ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad euro 318.041,87, come dettagliati in apposito elaborato di progetto (Rel.11).

Determinazione a contrattare n. 2029 del 28.09.2018 e successiva n. 2207 del 25.10.2018.

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 26.01.2018.

CIG: 765432981B

CUP: I91B15000700001

CPV: 45223320-5

# A - Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 50/2016.

#### Il "PASSOE" rilasciato dal Sistema AVCPASS.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, **tutti i soggetti** 

interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico:

<u>http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass</u>), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa, tuttavia, che in caso di malfunzionamento del sistema Avcpass tale da compromettere e allungare, oltre i termini di legge, la conclusione del procedimento di scelta del contraente, la Città metropolitana procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti di capacità giuridica generale ex articolo 80 del nuovo Codice.

#### **ATTENZIONE**

Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica (successiva all'individuazione del soggetto proposto per l'aggiudicazione) delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 con riferimento all'appaltatore e ai soggetti designati quali subappaltatori usufruendo della piattaforma AVCPass istituita presso l'ANAC, NEL SOLO CASO dell'indicazione della terna di subappaltatori designati per l'esecuzione in subappalto delle attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il PASSOE dovrà contenere altresì nominativo di ognuno dei soggetti indicati come subappaltatori, classificando gli stessi quali "Mandante in RTI" e senza obbligo di sottoscrizione da parte degli stessi; in questo caso, il concorrente partecipante dovrà generare il PASSOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".

Si rinvia alla lettura della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 57 del 17.02.2016).

Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C.), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, <u>si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta</u> al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità <u>www.anticorruzione.it</u>, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

#### B – Sopralluogo, documentazione di gara e chiarimenti

Il sopralluogo presso l'isola dell'Unione – Chioggia è facoltativo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: <a href="mailto:chioggia@pec.chioggia.org">chioggia@pec.chioggia.org</a> e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta deve essere presentata entro le **ore 12.00 del giorno 16.11.2018.** 

Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 50/16, tutti gli elaborati progettuali si trovano liberamente accessibili presso il seguente indirizzo internet: http:// www.cittametropolitana.venezia.it nell'apposita sezione "Bandi SUA".

Ogni richiesta di chiarimento inerente l'appalto di cui trattasi dovrà essere formulata esclusivamente tramite e-mail, all'indirizzo <u>stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it</u> e pervenire entro e non oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 20.11.2018**. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

## C - Categoria prevalente e parti appartenenti a categorie diverse

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza	Classifica	Prevalente / Scorporabile/Subappal tabile/SIOSS	% su importo totale
OG 1	Si	673.169,82	III	Prevalente e subappaltabile nel rispetto del 30% dell'importo del contratto	61,20
OS 13	Si	309.562,79	I con il beneficio del quinto	Scorporabile e SIOSS è subappaltabile nella misura massima del 30% della categoria stessa	28,14
OS 30	Si	75.545,61	I	SIOSS < del 10% e subappaltabile nella misura del 100% nel rispetto del 30% dell'importo del contratto	6,87
OS 28	Si	41.721,78	I	Subappaltabile < del 10% e subappaltabile nella misura del 100% nel rispetto del 30% dell'importo del contratto	3,79

Per quanto riguarda le categorie a qualificazione obbligatoria (OS 30 e OS 28) esse possono essere eseguite direttamente dall'operatore economico in possesso della categoria OG 1 (in tale ipotesi l'importo per la qualificazione nella categoria prevalente deve coprire la somma degli importi di OG 1+ OS 30+ OS 28 = euro 790.437,21 classifica III).

Per la categoria denominata SIOSS (OS 13) si applicano le seguenti disposizioni (art. 89, comma 11, e art. 105, comma 5 de D. Lgs. 50/5016 e art. 1, comma 2, del d.m. 248/2016):

- per essa non è ammesso l'avvalimento;
- per il subappalto, in caso di assenza di qualificazione nella SIOSS, l'operatore economico può:
- 1. utilizzare la propria attestazione SOA nella categoria prevalente per subappaltare fino ad un massimo del 30% dell'importo della stessa SIOSS;
- 2. per il restante minimo del 70% dell'importo della stessa SIOSS deve concorrere in ATI di tipo verticale con operatore economico in possesso della relativa qualificazione nella SIOSS (cd. "Obbligo di ATI verticale").

Per le categorie OS 28 e OS 30 è obbligatoria la dichiarazione di subappalto qualora il concorrente non sia in possesso delle suddette categorie. Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del

D.P.R. 207/2010 l'impresa qualificata per la categoria OG 11 può eseguire i lavori per ciascuna delle categorie OS 28 e OS 30.

#### D - Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ordine generale

Assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001.

Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti devono possedere adeguata attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, in relazione alle categorie e agli importi sopra precisati, ai sensi del D.lgs. 50/16, dell'art. 12, c. 2, D. L. 47/14 (convertito in L. 80/14) e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 248/16.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, D.P.R. 207/10, qualora di tipo orizzontale, fermo restando quanto previsto all'articolo 61, comma 2, del suddetto dpr e, nella misura di cui all'art. 92, comma 3, D.P.R. 207/10, qualora di tipo verticale.

Si precisa che, anche quale componente di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una S.O.A., non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010, in quanto l'importo complessivo dei lavori a base di gara è superiore a € 150.000,00 (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 25 del 20.12.2001 - Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114).

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, verticale o misto (cioè orizzontale nell'ambito della categoria prevalente e verticale per le scorporabili) e i raggruppamenti con impresa "cooptata" ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10 e pure i sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della categoria scorporabile (art. 48, comma 6, D.Lgs. 50/2016); in tale ultima ipotesi (sub raggruppamento di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile) dovrà essere individuata una capogruppo del sub raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10 con riferimento al possesso dei requisiti che, ovviamente, andranno

parametrati all'importo della categoria scorporabile considerata. Si ribadisce che anche capogruppo e mandanti di eventuali sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile, dovranno, comunque, essere in possesso di adeguate attestazioni SOA, non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010.

#### E - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri della sicurezza, con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 del medesimo decreto; tale esclusione non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 del citato art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che - nel caso in cui il predetto metodo dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sia esercitabile, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del citato D.Lgs.).

#### F - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente la documentazione sotto elencata, deve pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 29.11.2018** pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, <u>al protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia-Mestre (VE) - piano 0.</u>

L'orario di ricezione è il seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì.

Sabato gli uffici sono chiusi.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Città metropolitana, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti

prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

E', comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l'uso di una delle altre modalità alternative sopra descritte.

Sulla testata della busta esterna, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta l'indicazione: "SUA VE P/C DEL COMUNE DI CHIOGGIA. "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'ISOLA DELL'UNIONE – CHIOGGIA". CIG: 765432981B. NON APRIRE".

Nella busta "A documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1. Attestazione di qualificazione in originale, o fotocopia dichiarata conforme all'originale, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data della prima seduta di gara (fermo restando l'obbligo di garantire nelle fasi successive la continuità del possesso della attestazione), che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010. In luogo dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. (e della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 eventualmente posseduta), potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi lettere i) e l) del modello ALLEGATO 1) e sottoscritta come precisato in tale modello. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, l'attestazione SOA o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE.
- **2.** <u>Dichiarazione</u> redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 1**, sottoscritta come precisato in tale modello e contenente quanto indicato nello stesso, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38, comma 3 del D.P.R.445/2000).

Si precisa che qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'operatore economico avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16) e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16), in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dell'11.10.2017).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Il dichiarante, nel caso di dichiarazioni alternative contenute nel modello **ALLEGATO 1**, dovrà opzionare quella prescelta apponendo un segno <u>sull'ipotesi che interessa</u>.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione (vedi Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017).

#### In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016:

- la dichiarazione di cui al modello ALLEGATO 1 dovrà essere resa dal consorzio, mentre l'impresa consorziata per conto della quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere, dovrà rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale utilizzando preferibilmente il modello ALLEGATO 1 BIS;
- l'eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa.

**In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari <u>da costituirsi</u>, la dichiarazione dovrà essere prodotta integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio.** 

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere integralmente prodotta dall'impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio o dal GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), g), h) e i) del modello ALLEGATO 1.

**3.** (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 1, lett. d, e, g, D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti):

<u>Dichiarazione</u> redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 2** e sottoscritta come precisato in tale modello, con la quale dovranno essere precisate la composizione e le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE.

In caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese componenti il raggruppamento, da indicarsi specificamente, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

- **4.** <u>Cauzione provvisoria</u> dell'importo di € **22.000,00**, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, a titolo di cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:
- cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp.

La fideiussione o la polizza devono essere conformi allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.

#### SI PRECISA:

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria della Città metropolitana di Venezia acceso presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell'Orologio San Marco n. 191, IBAN IT69T0200802017000101755752; in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune di Chioggia. L'intestazione deve essere la seguente: "garanzia di cui all'articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto denominato " SUA VE per conto del Comune di Chioggia - realizzazione di un parcheggio scambiatore nell'Isola dell'Unione – Chioggia" - CIG: 765432981B.

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- b) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante Città metropolitana di Venezia C.F. 80008840276;
- c) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso dovrà essere prodotta (anche in semplice fotocopia) la certificazione in corso di validità. Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale risulta la stessa attestazione SOA (oppure la dichiarazione sostitutiva con i contenuti di cui all'ALLEGATO 1), qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità.

Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7 del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967).

Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari *non ancora costituiti*, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE *già costituiti*, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE.

L'art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/16 (previsione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

5. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti)

<u>Mandato collettivo irrevocabile</u> con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016), ovvero, in caso di consorzi, l'<u>atto costitutivo del consorzio</u>; in caso di GEIE dovrà essere prodotto il relativo contratto;

**6.** Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di **ricorso al subappalto**, il medesimo dovrà dichiarare espressamente (utilizzando il modello **ALLEGATO 3**) i lavori e le parti di opere che intende subappaltare. Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'articolo

105 del nuovo codice, la mancanza di tale indicazione all'atto dell'offerta pregiudica il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Il limite massimo di subappalto è il 30 per cento dell'<u>importo complessivo del contratto</u> (art. 105, c. 2 del nuovo codice), fatto salvo quanto previsto dall'art.1 c. 2, D.M. 248/2016.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 105, comma 6 del nuovo codice, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 56/2017, <u>NEL SOLO CASO</u> in cui il concorrente intenda subappaltare una o più fra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il concorrente medesimo dovrà:

- a) indicare, oltre ai lavori o alle parti di opere che intende subappaltare, la terna di subappaltatori che eseguirà le prestazioni indicate (utilizzando il modello ALLEGATO 3).
- b) presentare la dichiarazione (secondo il modello **ALLEGATO 4**, autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000) con la quale il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti indicati quali subappaltatori attesti di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di essere validamente iscritta nell'elenco (c.d. "white list") di cui agli artt. 52 e 53 della Legge n. 190/2012.

<u>In merito all'indicazione di tali soggetti nel PASSOE, si rimanda a quanto espressamente</u> indicato al paragrafo A del presente disciplinare (pag. 1).

## **ATTENZIONE**

Il concorrente è tenuto all'adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b) ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui le citate lavorazioni di cui al comma 53 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 siano indicate a titolo di subappalto (con esclusione, pertanto, dei sub-affidamenti) come definito all'art. 105, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardianìa dei cantieri.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. In particolare, si precisa che:

- l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in questione;
- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Il concorrente dovrà, pertanto, tenere conto di tale limite massimo con particolare riferimento al caso in cui ricorra all'istituto del subappalto per mancato possesso dei requisiti di partecipazione relativi alle categorie scorporabili/subappaltabili

indicate nel Capitolato Speciale e nel presente disciplinare.

## 7. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'A.N.AC.

Di seguito viene indicato il CIG con il relativo importo da pagare:

CIG: 765432981B CONTRIBUTO AUTORITA': euro 140,00

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sopracitato sito internet dell'Autorità, con le seguenti modalità:

## **Operatore** economico

L'operatore economico che intende partecipare deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la contribuzione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al <u>Servizio Riscossione</u> Contributi

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta o, in alternativa, la fotocopia dello stesso accompagnata da dichiarazione di autenticità (art. 19 D.P.R. 445/2000), resa preferibilmente secondo il modello ALLEGATO 6, corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000);

#### Operatore economico estero

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il quale procedura identifica la alla si intende L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

In caso di mancata o errata indicazione del CIG, la stazione appaltante richiederà l'opportuna integrazione documentale mediante apposita autodichiarazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà unico.

**8)** In caso di <u>avvalimento</u> dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/16, nonché di cui all'art. 88 D.P.R. 207/10.

## Ai sensi dell'art. 1 D.M. 248/2016, l'avvalimento non è consentito per la categoria OS 13

Nella busta "B - offerta economica" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) <u>Lista delle categorie di lavoro</u> (elaborato **n. Rel. 09)** previste per l'esecuzione dei lavori, completata secondo le modalità sotto indicate:
- a) la lista è composta da otto colonne. Nella prima colonna sono riportati gli articoli corrispondenti alla descrizione del Computo Metrico Estimativo, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce, nella quinta colonna il quantitativo modificato, nella sesta e settima colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in cifre e lettere, e, nell' ottava colonna, i prodotti dei quantitativi indicati per i relativi prezzi offerti.

Si precisa che i prezzi unitari devono essere indicati in cifre e lettere al netto degli oneri per la sicurezza.

b) la percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso è calcolata mediante la seguente formula:  $\mathbf{R} = [(\mathbf{Pg} - \mathbf{Po})\mathbf{x}\mathbf{100} : \mathbf{Pg}]$ 

ove

R = % di ribasso

Pg = importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza

Po = prezzo globale offerto dal concorrente al netto degli oneri per la sicurezza

- c) la lista deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.
- d) i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni;
- e) l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere;
- f) non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ATTENZIONE:

la lista deve essere completata con l'indicazione per ciascuna voce del prezzo unitario in <u>cifre</u>, del prezzo unitario in <u>lettere</u> e del <u>prodotto</u> (non è prescritta la compilazione di eventuali totali parziali e dei riporti).

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine (ossia, a scanso di equivoci, in ciascuna "facciata") e non può presentare correzioni (neppure se effettuate mediante l'uso di correttori) sui prezzi unitari scritti in cifre e/o sui prezzi unitari scritti in lettere e/o sui prodotti, che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

La dichiarazione di offerta di cui al successivo punto 2), debitamente sottoscritta, dovrà contenere quanto indicato alla citata dichiarazione di offerta e non potrà presentare correzioni (neppure se effettuate mediante l'uso di correttori) che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Tuttavia, in caso di errori nella redazione della citata dichiarazione, si consiglia di ristampare il modello e di compilarlo nuovamente senza errori.

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavoro" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti come previsto al seguente paragrafo "G. Sottoscrizioni".

- 2) <u>Dichiarazione di offerta</u>, in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 5** al presente disciplinare nella quale dovrà essere riportato quanto segue:
  - l'indicazione del prezzo globale (rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nell'ultima colonna della Lista sopraindicata), inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%);
  - gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto;
  - i propri costi della manodopera da sostenere per l'esecuzione del contratto e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto.

• dichiarazione che l'indicazione delle voci e quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile;

Si precisa che il costo della manodopera, come dettagliato nell'elaborato progettuale pubblicato (Rel.11) e pari ad euro 318.041,87 è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore ad euro 318.041,87.

#### G - Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni devono essere effettuate:

- in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- *in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti*, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- *in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari <u>non ancora costituiti</u>, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio.*

#### **AVVERTENZA**

Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in esecuzione dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si ribadisce che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000 in corso di validità. E' sufficiente produrre un'unica fotocopia del documento di identità per ciascun dichiarante.

#### H - Procedura di aggiudicazione

Il seggio di gara il giorno 30.11.2018 alle ore 09.00, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate:

- procede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine delle ore 12.00 del 29.11.2018;
- verifica l'ammissibilità delle offerte presentate;
- procede all'estrazione del metodo valutativo tra quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 97 del nuovo codice;
- procede per i concorrenti ammessi, all'apertura del plico dell'"offerta economica", leggendo ad alta voce il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente;
- individua l'offerta migliore che sarà valutata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, sulla base del criterio del "minor prezzo" determinato mediante offerta a prezzi unitari. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del nuovo Codice, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la necessità di valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 97 del nuovo Codice;

- propone l'aggiudicazione.

Si procederà quindi nei confronti dell'aggiudicatario secondo quanto stabilito dagli artt. 32 e 86 del D.Lgs. 50/2016 (salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4 della Legge 180/2011).

Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti generali e/o speciali, la Stazione Unica Appaltante procederà alla sua esclusione, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C., per i provvedimenti di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

#### I- Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.U.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la S.U.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

#### L - Altre informazioni

- a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- b) In caso di Raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente appalto, sarà inoltrata all'impresa designata quale mandataria;
- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici, la posta elettronica certificata o la posta o una combinazione di tali mezzi;
- d) Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del contratto;
- e) L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016);
- f) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte;
- g) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;

- h) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
- i) Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- j) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto o degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione per l'appalto in oggetto;
- k) Qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba essere "in corso di validità", si intende che lo stesso deve essere "in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte";
- l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione;
- m) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art.103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- n) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Speciale d'appalto;
- o) Ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto circa i termini per l'emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione;
- p) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, se, invece, le prestazioni in subappalto sono eseguite da micro o piccole imprese (come definite all'art. 3 del predetto decreto) i pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il relativo importo;
- q) Ai sensi 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato;
- r) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato a corpo, in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di Registro compresa, sono a carico dell'aggiudicatario. Ai sensi del Decreto del 02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17A00485) (GU Serie Generale n. 20 del 25/01/2017) l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, che presuntivamente ammontano ad euro 2.400,00.
- s) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- t) I plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- u) Il responsabile del procedimento è l'ing Lucio Napetti del Comune di Chioggia;

- v) Si richiamano gli obblighi stabiliti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Chioggia con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2014, pena la risoluzione del contratto;
- w) In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta "A"), potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 D.Lgs. 50/16 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/1/16 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. Naturalmente tale documento (disponibile come file editabile in http://simap.ted.europa.eu/) potrà sostituire la documentazione suddetta solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE (in altre parole, qualora l'operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE in luogo della documentazione sopra specificata, dovrà, comunque, integrare detto DGUE, producendo la documentazione o le dichiarazioni che non sono contemplate nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare: ad esempio la dichiarazione sulla composizione del raggruppamento di cui al modello allegato n. 3, la ricevuta di versamento del contributo ANAC, l'eventuale contratto di avvalimento, ecc.).

Una volta compilato, il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere stampato e firmato dall'operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta "A")

#### Avvertenze per i concorrenti non italiani comunitari ed extracomunitari

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alla gara, producendo idonea documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Le imprese non italiane, se appartenenti all'Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare. L'eventuale richiesta della documentazione a comprova del possesso di tali requisiti, sarà inoltrata all'indirizzo indicato dal concorrente nella dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara.

I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana. Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.

Il Dirigente Dr. Angelo Brugnerotto (documento firmato digitalmente)